

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA ODV " E.T.S.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art 1. Denominazione

E' costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata **"CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA "** ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art 2. Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede legale in Scandicci, in Via XXV Aprile, 1.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art 3. Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art 4. Finalità

L'Associazione **"CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA"** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione, ispirandosi alla visione antropologica della fede cristiana, promuove e sostiene il benessere relazionale e affettivo della persona, della coppia, pone particolare attenzione alla responsabilità genitoriale.

L'Associazione aderisce all' UCIPEM (Unione dei consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali) e ne accetta la Carta costitutiva approvata dall'Assemblea dei Soci il 20 settembre 1979

Art 5. Oggetto Sociale

Per perseguire le proprie finalità, il **"CENTRO DI CONSULENZA E SOSTEGNO LA FAMIGLIA "** intende operare nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra l'Associazione, potrà, direttamente e/o tramite terzi, svolgere:

- Consulenza familiare alla coppia, al singolo, al minore, a cura di Consulenti Familiari, Assistenti Sociali, Pedagogisti, Psicologi, Psicoterapeuti, e altre figure professionali inserite in Albi o elenchi delle professioni non organizzate riconosciute dalla Legge 14 gennaio 2013, n 4.
- Incontri di preparazione al matrimonio sia in ambito civile che religioso.
- Consulenza e sostegno alla vita di coppia.
- Mediazione familiare, con riguardo alla tutela dei minori e al loro affido.

- Organizzazione di corsi di formazione, prevenzione ed educazione alla salute e al benessere relazionale.

- Organizzazione di convegni, conferenze e incontri su tematiche sociosanitarie e socio-pedagogiche, inerenti a ogni ambito relazionale e familiare.

- Consulenze legali in ambito di problematiche familiari e di tutela dei diritti civili.

- Pubblicazione di ricerche, studi e contributi esperienziali sia di orientamento scientifico che divulgativo.

- Corsi di aggiornamento professionale.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri

Soci

Art 6. Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente prestano una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o collaborano nello svolgimento delle attività e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività o alle finalità dell'Associazione; essi saranno designati dal Consiglio Direttivo dietro approvazione dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art 7. Diritti ed obblighi dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate

Art 7. – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art 8. – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno.

Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art 9. – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 10. – Gli Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo – se obbligatorio;
- Collegio dei Porvibiri – se nominato -

Salvo i membri dell'Organo di Controllo, le altre cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi, documenti contabili. All'Organo di Controllo spettano i compensi solo se obbligatoriamente previsti dalla legge.

Assemblea

Art 11. – Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' ordinaria l'assemblea convocata per

- eleggere il Presidente
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;

– fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

– ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;

– approvare il programma annuale dell'Associazione;

– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

È straordinaria l'assemblea convocata per:

– la modifica dello Statuto;

– il trasferimento della sede legale in altro Comune

– la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

– lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni, come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione

Art 12. – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i

soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente

Art 13. – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che hanno partecipato attivamente alla vita dell'associazione per almeno due anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle

informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Art 14. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 15. - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art 16. - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL TESORIERE

Art 17. – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art 18. - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art 19. – Il Presidente – Il Presidente Onorario

Il Presidente è eletto dall'assemblea, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi

d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

L'assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario tra le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività o alle finalità dell'Associazione.

Il Presidente onorario ha solo una mera funzione rappresentativa dell'Associazione in sedi di incontri o momenti pubblici e potrà essere consultato dal Consiglio Direttivo per consigli su questioni inerenti alle principali finalità associative.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art 20. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;

– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art 21. – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà

redatto il Bilancio consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e approvati dall'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

MODIFICHE STATUTARIE

Art 22. – MODIFICHE ALLO STATUTO

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana

SCIoglimento

Art 23. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più

liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

NORME FINALI

Art 24. LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Art 25. Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di

confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 26. NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile